

Oggetto: modalità di rimborso ai datori di lavoro della quota versata all' INAIL quale onere previdenziale ed assistenziale relativo ad ogni lavoratore disabile assunto con le modalità previste dall'art. 13 della l. n. 68/1999 anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007 n. 247.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Lavoro e Formazione

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 07 Agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e s. m. i. ;

VISTO in particolare l'art. 2 della succitata l.r. n. 38/1998 che delega le funzioni amministrative relative al sistema integrato dei servizi per il collocamento alle Province;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute con la legge 24 dicembre 2007 n. 247 "Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale";

CONSIDERATO che l'oggetto della presente deliberazione si riferisce ad assunzioni, procedimenti e diritti maturati nel periodo precedente all'intervenuta modifica della l. n. 68/1999, di cui alla richiamata l. n. 247/2007, per cui i riferimenti legislativi e quelli regolamentari attengono al periodo antecedente la modifica stessa;

VISTO il comma 1 dell'art. 13 della succitata l. n. 68/1999 che dispone la fiscalizzazione totale o parziale per otto o cinque anni degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro che hanno assunto disabili gravi;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'art. 13 della succitata l. n. 68/1999 che istituisce presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il fondo per il diritto al lavoro dei disabili, ripartito annualmente fra le regioni e province autonome, per la concessione di agevolazioni, ai datori di lavoro privati, per ogni lavoratore disabile assunto;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 91 del 13/1/2000 "Regolamento recante norme per il Funzionamento del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della l. 12 marzo 1999, n. 68";

VISTO, in particolare, l'art. 8 del succitato D.M. n. 91/2000, il quale prevede che le Regioni, a cui siano state attribuite in bilancio quote del fondo, anche mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabiliscono termini e modalità omogenee di rimborso a favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri previdenziali ed assistenziali concessa in esito all'approvazione dei programmi dedotti in convenzione;

VISTA la D.G.R. n. 2261 del 14/11/2000 (Art. 13 l. 68/1999 – Regolamentazione delle modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro della fiscalizzazione degli oneri sul costo del lavoro e determinazione dei relativi limiti di disponibilità finanziaria per ciascuna Provincia);

VISTA la legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili) e s.m.i.;

VISTA convenzione sottoscritta tra Regione Lazio e l'INAIL Regionale - reg. cron. n. 6192 del 1/6/2005 – per la distribuzione dei benefici ai datori lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri di cui all'art. 13 della L. 68/1999;

PRESO ATTO che l'INAIL regionale del Lazio, con nota prot. n. 17537 del 16/10/2008, ha disdetto la succitata convenzione con decorrenza 1/1/2008;

RITENUTO, comunque, inderogabile il diritto al rimborso della quota di contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile assunto con le modalità previste dal succitato art. 13 della l. n. 68/1999;

ATTESO che il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha già trasferito i fondi necessari per le finalità di cui all'art. 13 della l. 68/1999 incassati dalla Regione Lazio a valere sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 225103;

RITENUTO che per le finalità di cui alla presente deliberazione saranno utilizzate risorse pari a € 200.000,00 a valere sul capitolo di uscita del bilancio regionale F31103;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le Parti Sociali;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa

1. Di rimborsare, per una spesa complessiva di €200.000,00 a valere sul capitolo del bilancio regionale F 31103, ai datori di lavoro che ne facciano richiesta, l'importo della quota versata all'INAIL quale onere previdenziale ed assistenziale per ogni lavoratore disabile assunto con le modalità previste dall'art. 13 della l. n. 68/1999 anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007 n. 247;

2. Di stabilire le sottoelencate modalità attuative:
le domande devono essere trasmesse alla Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione e Lavoro – Area DB 05/03 – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00147 Roma, dai datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni di lavoratori disabili, anteriormente all’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007 n. 247, allegando la sottoelencata documentazione:
 - Copia della determinazione dell’Amministrazione provinciale con la quale sono state riconosciute le agevolazioni;
 - Copia della documentazione comprovante i versamenti effettuati per il lavoratore disabile;
 - Dichiarazione del datore di lavoro attestante la sussistenza o l’eventuale data di cessazione del rapporto di lavoro;
 - Dichiarazione con le esatte coordinate bancarie del datore di lavoro richiedente.

3. In fase di prima attuazione saranno liquidati gli importi dovuti e versati fino al 31/12/2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa attraverso il sito Internet www.portalavoro.regione.lazio.it.